

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1105

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALPINO, BOTTA, DEMARCHI, GOEHRING, MARZOTTO, TROMBETTA

Presentata il 12 marzo 1964

Modifiche agli articoli 175, 176 e 182 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle imposte dirette, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958 n. 645, all'articolo 175 dispone che:

« *Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio, ma non ancora definiti sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:*

a) *dopo sessanta giorni dalla trasmissione del ricorso del contribuente alla commissione tributaria di primo grado per la metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio;*

b) *dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado per i due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile accertato dalla commissione stessa;*

c) *dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato da questa ».*

Questo articolo ricalca in pratica una disposizione già esistente nell'ordinamento giuridico italiano e precisamente l'articolo 109 del regio decreto 11 luglio 1907 n. 560, recante appunto che l'« agente delle tasse iscrive la somma da esso proposta trascorsi 60 giorni dalla trasmissione del reclamo alla commissione di primo grado... ».

Quindi non vi è stata in pratica alcuna innovazione in materia; tuttavia si è avuta una notevole differenza nella pratica. Infatti, mentre la disposizione del 1907 (proprio per istruzioni ministeriali) non veniva applicata se non in casi eccezionali, la norma contenuta nel testo unico delle imposte dirette è stata

applicata in tutti i casi possibili. Di conseguenza, mentre in precedenza la pesantezza della norma non era stata rilevata, ora essa si manifesta in tutta la sua gravità.

Infatti, in base al disposto dell'articolo 175 del testo unico delle imposte dirette accade che si ha l'iscrizione a ruolo per cifre di reddito presunte unilateralmente dagli uffici delle imposte e senza che il contribuente possa in alcun modo far valere le proprie ragioni. Di conseguenza il contribuente è costretto a pagare le imposte su di un reddito non definito e che, a seguito del ricorso avanzato, potrà risultare notevolmente inferiore. Tanto più grave apparirà l'iscrizione a ruolo delle imposte relative ad un reddito presunto dagli uffici delle imposte ed impugnato dal contribuente se si considera che, per effetto del combinato disposto degli articoli 175 e 176 del testo unico delle imposte dirette, l'iscrizione a ruolo viene effettuata nella maggior parte dei casi quando si tratta di annualità passate, per cui nella quasi generalità dei casi l'imposta risulta duplicata o triplicata. Ciò comporta un grave ed ingiusto danno ai contribuenti ed in alcuni casi determina serie difficoltà finanziarie a molte aziende private, con conseguenti casi di insolvenze commerciali.

Gli stessi rilievi avanzati nei confronti dell'articolo 175 possono farsi per quanto riguarda il disposto dell'articolo 182, sempre del testo unico delle imposte dirette, il quale autorizza l'Intendenza di finanza a disporre che vengano formati ruoli straordinari anche in deroga allo stesso articolo 175, quando si ravvisi il pericolo di perdita del credito.

Anche in questo caso si ha il pagamento di imposte sulla base di semplici opinioni dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Tutto ciò non sembra conforme ai principi contenuti nella Costituzione, i quali stabiliscono che ognuno sia chiamato a contribuire secondo le sue effettive possibilità e non sulla base delle presunzioni degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

In pratica il problema che si sta esaminando è molto simile a quello del *solve et repete* affrontato dalla Corte Costituzionale con la conseguente dichiarazione di illegittimità del principio stesso. E sembra pure applicabile al caso degli articoli 175 e 182 del testo unico delle imposte dirette quanto ebbe a dire la Corte Costituzionale nei riguardi appunto del principio del *solve et repete* e cioè che « indipendentemente dai principi contenuti nella Costituzione e già prima della approvazione di questa, si era avuta una notevole evoluzione nella sensibilità di coloro cui spettavano l'interpretazione e l'applicazione delle norme vigenti: evoluzione provocata proprio dall'eccessività di quella misura che già appariva non consentanea ai principi informatori di un ordinamento moderno, in tema di rapporti fra il cittadino e lo Stato ».

Vero è che la Corte Costituzionale è già stata chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità dell'articolo 175 del testo unico delle imposte dirette, ma solo per quanto riguarda gli articoli 76 e 77 della Costituzione e cioè sul rispetto dei limiti della delega della funzione legislativa.

D'altra parte gli stessi motivi che stavano alla base della anticipata iscrizione e riscossione delle imposte non ancora definite sono venuti ad affievolirsi.

Per quanto riguarda l'articolo 175 basta qui ricordare che la legge 25 ottobre 1960 n. 1316 ha posto a carico dei contribuenti gli interessi di ritardo sul pagamento dell'imposta, per cui nessun danno riceve l'Amministrazione finanziaria dal pagamento ritardato del tributo dovuto da una contestazione tra contribuente e fisco. Viene così a mancare ogni ragione giustificativa dell'iscrizione provvisoria a ruolo di imposte relative a redditi non ancora definiti.

Analogamente per quanto riguarda l'ultimo capoverso dell'articolo 182 si può dire che l'Amministrazione può cautelarsi nella riscossione delle imposte dovute senza arrivare al limite della riscossione anticipata di un'imposta ancora non definita. Sembra qui più opportuno che l'Amministrazione finanziaria sia posta sullo stesso piano del normale

creditore, tanto più che i privilegi ad essa accordati in sede di dissesto del debitore rendono quanto mai improbabile la perdita del credito fiscale.

Appunto perchè i motivi che potevano giustificare i privilegi accordati dagli articoli 175 e 182 all'Amministrazione finanziaria nei confronti dei cittadini sono venuti in gran parte ad affievolirsi, sembra opportuno riavvicinare la posizione tra contribuenti e fisco al fine di favorire quella reciproca fiducia che, obiettivo principale della riforma Vannoni, è ancora lontana dall'essere raggiunta.

Infatti la fiducia dei contribuenti verso il fisco, tante volte reclamata, viene ad essere minata proprio da questi poteri eccessivi ed ingiustificati dell'Amministrazione finanziaria. Il pagamento di imposte, su un imponibile contestato, anche da un punto di vista psicologico determina nel contribuente sfiducia nel fisco e stimola la difesa con tutte le possibili risorse della procedura. Ben diverso invece sarebbe l'atteggiamento del contribuente qualora sapesse che egli si trova in una posizione paritetica rispetto all'Amministrazione finanziaria e che, comunque, egli non sarà mai tassato su un imponibile determinato d'ufficio in base a semplici presunzioni, ma solo quando l'imponibile sarà da lui riconosciuto ovvero determinato da un organismo neutrale.

Appunto nella prospettiva di una sempre maggiore comprensione e fiducia tra fisco e contribuente va inquadrata la presente proposta di legge. Essa tende in particolare a rinviare l'iscrizione a ruolo degli imponibili accertati d'ufficio e impugnati dal contribuente dopo che su di essi si sia espressa la Commissione tributaria di primo grado. Inoltre, al fine di non gravare eccessivamente il contribuente, si è stabilito che l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli avvenga per le imposte corrispondenti al solo esercizio cui si riferiscono.

Per quanto riguarda l'articolo 182 si è stabilito che l'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui ritenga che vi sia pericolo di perdita del credito di imposta, possa cautelarsi attraverso il sequestro conservativo dei beni del contribuente secondo quanto disposto dall'articolo 661 e seguenti del Codice di procedura civile. In tal modo, pur assicurando all'Amministrazione la riscossione dell'imposta dovuta, non si danneggia il contribuente attraverso la riscossione immediata di un tributo che non può corrispondere alla realtà e che comunque non è stato definito con certezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 175 del testo unico delle imposte dirette, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958 n. 645 è sostituito dal seguente:

«Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio, ma non ancora definiti, sono iscritte a titolo provvisorio, nei ruoli, per il solo esercizio cui si riferiscono:

a) dopo la decisione della Commissione tributaria di primo grado, per l'imposta corrispondente ad un terzo dell'imponibile, o del maggior imponibile deciso dalla Commissione;

b) dopo la decisione della Commissione tributaria di secondo grado, qualora sia stato interposto ricorso in termini da parte del contribuente, per l'imposta corrispondente alla metà dell'imponibile, o del maggior imponibile deciso da questa.

Qualora l'imponibile determinato dalle Commissioni, anche di primo grado, risulti inferiore a quello già iscritto provvisoriamente a ruolo ed alle eventuale ritenute di acconto, deve operarsi lo sgravio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Ufficio della decisione da parte della segreteria della Commissione ».

ART. 2.

Il primo e secondo comma dell'articolo 176 del testo unico delle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958 n. 645 sono sostituiti dai seguenti:

« Per ciascun periodo d'imposta sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli le imposte corrispondenti agli imponibili indicati dall'articolo 174 relativi al secondo periodo d'imposta precedente e, in mancanza, a quello immediatamente precedente.

Per i soggetti tassabili in base al bilancio sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, per ciascun periodo d'imposta, le imposte sui redditi di ricchezza mobile della categorie A e B corrispondenti agli imponibili indicati dall'articolo 174 relativi al periodo di imposta precedente ».

ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 182 del testo unico delle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 è sostituito dal seguente:

« I ruoli straordinari debbono essere preventivamente autorizzati dall'Intendente di finanza. Quando vi sia fondato pericolo di perdita del credito d'imposta, l'Intendente di finanza dispone i provvedimenti cautelativi, provvedendo al sequestro conservativo dei beni del contribuente, a termine dell'articolo 661 e seguenti del Codice di procedura civile ».